

2003: -175.000;

2004: -200.000.

**23. 20.** (ex 21. 41. ) Cordonì, Guerzoni, Gasperoni, Delbono, Innocenti, Franci, Battaglia, Giacco, Diana, Motta.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle regioni, agli enti locali, alle università e accademie e agli enti da essi finanziati direttamente o indirettamente. Sono altresì esclusi gli enti pubblici associativi, gli enti previdenziali e assicurativi, le camere di commercio, industria e artigianato ed agricoltura, gli enti di ricerca, le agenzie e tutti gli enti pubblici finanziati in modo prevalente dagli associati.

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Comunisti Italiani.**

**23. 21.** (ex 21. 50.) Pistone, Sgobio.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Sono esclusi dalle disposizioni di cui al comma 1 gli enti pubblici che attendono alle funzioni dello Stato perché forniscono il supporto indispensabile per l'emanazione degli atti legislativi autonomi e di intervento che attengono all'economia, alla salute e al progresso delle scienze.

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Comunisti Italiani**

**23. 22.** (ex 21. 49.) Pistone, Sgobio.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Sono esclusi dalle disposizioni di cui al comma 1 gli enti pubblici che attendono alle funzioni essenziali dello Stato perché forniscono il supporto indispensabile per l'emanazione degli atti legislativi autonomi e di intervento che attengono all'economia, alla salute e al progresso delle scienze.

**Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo.**

**23. 29.** (ex 21. 63.) Lusetti.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Sono esclusi dalle disposizioni di cui al comma 1 gli enti pubblici che attendono alle funzioni essenziali dello Stato al quale forniscono il supporto indispensabile per l'emanazione degli atti legislativi autonomi e di intervento che attengono all'economia, alla salute e al progresso delle scienze.

**Seguono compensazioni Gruppo Misto-Verdi - L'Ulivo**

**23. 28.** (ex 21. 57.) Lion.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Sono esclusi dalle disposizioni di cui al comma 1 gli enti che riguardano la previdenza, la salute e che in ogni caso si occupano dell'attuazione di diritti costituzionalmente garantiti.

*Conseguentemente, agli oneri conseguenti si provvede mediante corrispondente riduzione della tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze*

**23. 24.** (ex 21. 21.) Grandi, Buffo, Fumagalli, Bellini.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli enti previdenziali e assicurativi.

**Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra - L'Ulivo, Margherita, DL - L'Ulivo, Misto -Comunisti Italiani, Misto - Verdi - L'Ulivo e Misto -Socialisti Democratici Italiani**

**23. 23.** (ex 21. 47. ) Violante, Castagnetti, Pecoraro Scanio, Rizzo, Michele Ventura, Roberto Barbieri, Morgando, Villetti, Lion, Pistone, Cordonì, Battaglia.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Sono esclusi dalla possibilità di trasformazione o soppressione gli enti previdenziali e assicurativi.

**Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo**

**23. 26.** (ex 21. 27.) Duilio, Delbono.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Sono esclusi dalla possibilità di trasformazione gli enti previdenziali ed assicurativi.

**Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo**

**23. 25.** (ex 21. 29.) Ruggeri.

*Sopprimere il comma 2.*

*Conseguentemente:*

*al comma 3 sostituire le parole:* alla Commissione parlamentare di cui al comma 2 *con le seguenti:* al Parlamento.

**23. 75.** La Commissione.

*Sopprimere il comma 2.*

**23. 32.** (ex 21. 8.) Russo Spina, Giordano, Mascia.

*Sostituire i commi 2, 3 e 4 con i seguenti:*

2. Con il regolamento di cui al comma 1, il Governo persegue l'obiettivo di una complessiva riduzione dei costi e, oltre a conformarsi ai principi di efficacia, efficienza ed economicità si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) fusione degli enti con finalità omologhe o complementari, trasformazione di enti la cui autonomia non sia necessaria o funzionalmente utile in uffici dello Stato o di altra amministrazione pubblica, ovvero liquidazione degli enti inutili; per questi

casi il Governo è tenuto a presentare contestualmente il piano di utilizzo del personale in carico ai suddetti enti, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera s), della legge 15 marzo 1997, n. 59;

b) trasformazione in società per azioni o in fondazioni di diritto privato di enti che non svolgono funzioni o servizi di rilevante interesse pubblico nonché di altri enti per il cui funzionamento non è necessaria la personalità di diritto pubblico; trasformazione in società per azioni di enti ad alto indice di autonomia finanziaria; per questi casi il Governo è tenuto a presentare contestualmente il piano di utilizzo del personale in carico ai suddetti enti, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera s), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

3. Il personale che intrattiene un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con gli enti trasformati in società per azioni o in fondazioni di diritto privato, può optare per la permanenza nel pubblico impiego, ad esso applicandosi, in tale caso, le ordinarie procedure di mobilità di cui agli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4. Gli enti pubblici ai quali si applica il presente articolo predispongono, entro l'anno 2002, e successivamente con cadenza biennale un piano di razionalizzare logistica degli uffici in immobili acquisiti in proprietà o in locazione, nonché alla realizzazione di economie di spesa connesse alla acquisizione e gestione in comune, su base convenzionale, di servizi da parte di più enti, ovvero, nel caso di enti svolgenti compiti omogenei, attraverso anche la comune utilizzazione di organi e attività. Il piano è trasmesso, entro trenta giorni, dal presidente dell'ente, previo parere del collegio dei revisori, all'amministrazione o istituzione vigilante ed al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministero stesso riferisce annualmente al Parlamento sulla attuazione del presente comma, indicando le risultanze dei piani di razionalizzazione delle spese.

5. I regolamenti di cui al comma 1 sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per

materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i regolamenti possono essere comunque emanati.

**Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.**

**23. 31.** (ex 21. 34.) Bressa, Stradiotto, Annunziata, Iannuzzi.

*Sostituire i commi 2, 3 e 4 con i seguenti:*

2. Con il regolamento di cui al precedente comma, il Governo persegue l'obiettivo di una complessiva riduzione dei costi e, oltre a conformarsi ai principi di efficacia, efficienza ed economicità si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) funzione degli enti con finalità omologhe o complementari, trasformazione di enti la cui autonomia non sia necessaria o funzionalmente utile in uffici dello Stato e di altra amministrazione pubblica, ovvero liquidazione degli enti inutili; per questi casi il Governo è tenuto a presentare contestualmente il piano di utilizzo del personale in carico ai suddetti enti, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera s), della legge 15 marzo 1997, n. 59;

b) trasformazione in società per azioni o in fondazioni di diritto privato di enti che non svolgono funzioni o servizi di rilevante interesse pubblico nonché di altri enti per il cui funzionamento non è necessaria la personalità di diritto pubblico; trasformazione in società per azioni di enti ad alto indice di autonomia finanziaria; per questi casi il Governo è tenuto a presentare contestualmente il piano di utilizzo del personale in carico ai suddetti enti, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera s), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

3. Il personale che intrattiene un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con gli enti trasformati in società per azioni o in fondazioni di diritto privato, può optare per la permanenza nel pubblico impiego,

ad esso applicandosi, in tale caso, le ordinarie procedure di mobilità di enti agli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4. Gli enti pubblici ai quali si applica il presente articolo ridispongono, entro l'anno 2002, e successivamente con cadenza biennale un piano di razionalizzare logistica degli uffici in immobili acquisiti in proprietà o in locazione, nonché alla realizzazione di economie di spesa connesse alla acquisizione e gestione in comune, su base convenzionale, di servizi da parte di più enti, ovvero, nel caso di enti svolgenti compiti omogenei, attraverso anche la comune utilizzazione di organi e attività. Il piano è trasmesso, entro trenta giorni, dal presidente dell'ente, previo parere del collegio dei revisori, all'amministrazione o istituzione vigilante ed al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministero stesso riferisce annualmente al Parlamento sulla attuazione del presente comma, indicando le risultanze dei piani di razionalizzazione delle spese.

5. I regolamenti di cui al comma 1 sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i regolamenti possono essere comunque emanati.

**23. 30.** (ex 21. 16.) Grandi, Fumagalli, Buffo, Bellini, Motta.

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: di cui al comma 2 fino alla fine del periodo, con le seguenti: di Camera e Senato per l'acquisizione del parere vincolante.*

**23. 33.** (ex 21. 7.) Russo Spena, Giordano, Mascia.

*Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: novanta.*

**23. 34.** (ex 21. 6.) Russo Spena, Giordano, Mascia.

*Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole:* il parere si intende espresso favorevolmente *con le seguenti:* i regolamenti possono essere comunque emanati.

**23. 76.** La Commissione.

*Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola:* favorevolmente *con la seguente:* negativamente.

**23. 35.** (ex 21. 5.) Russo Spina, Giordano, Mascia.

*Sopprimere il comma 5.*

**Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo**

**23. 36.** (ex 21. 35.) Bressa, Stradiotto, Annunziata, Iannuzzi, Fioroni, Lusetti, Cusumano.

*Al comma 5, dopo le parole:* di cui al comma 1 *aggiungere le seguenti:* esclude gli enti pubblici e le agenzie che si occupano di assistenza, consulenza e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro ed.

**Segue compensazione del Gruppo Misto-Verdi - L'Ulivo n. 9**

**23. 37.** (ex 21. 62.) Lion.

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

5-bis. Nel caso in cui le trasformazioni di cui al comma 1 riguardino istituti o enti pubblici predisposti o integrati dallo Stato che esercitano i compiti previsti dall'articolo 38 della Costituzione la verifica di cui al comma 5 deve accertare altresì che l'utenza ne tragga reale vantaggio, sia in termini di qualità e quantità dei servizi, sia in termini di costi diretti o indiretti.

5-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze vigila affinché i presupposti di cui ai commi 5 e 5-bis si verifichino anche successivamente alle trasformazioni

di cui al comma 1 e, nel caso contrario, interviene con opportuni provvedimenti, anche assumendo direttamente a carico dello Stato l'onere finanziario per ristabilire la qualità e l'economicità dei servizi a vantaggio dell'utenza.

**23. 38.** (ex 21. 37.) Nieddu, Gambini, Bersani, Buglio, Cazzaro, Cialente, De Brasi, Lulli, Quartiani, Ruggia, Grotto, Labate, Paola Mariani.

*Sopprimere il comma 7.*

**Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra - L'Ulivo, Margherita, DL - L'Ulivo, Misto - Comunisti Italiani, Misto - Verdi - L'Ulivo e Misto - Socialisti Democratici Italiani**

**23. 39.** (ex 21. 45.) Pecoraro Scanio, Castagnetti, Violante, Rizzo, Ventura, Roberto Barbieri, Morgando, Villetti, Lion, Pistone.

*Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il medesimo regime tributario agevolato si applica anche alle operazioni di trasformazione e soppressione poste in essere in base a leggi regionali o delle province autonome di Trento e Bolzano.

**Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo**

**23. 40.** (ex 21. 3.) Olivieri, Michele Ventura.

*Sopprimere il comma 8.*

**\*23. 41.** (ex \*21. 56.) Zanella, Lion.

*Sopprimere il comma 8.*

**\*23. 42.** (ex \*21. 39.) Bindi, Battaglia, Maura Cossutta, Zanella, Fioroni, Labate.

*Sostituire il comma 8, con il seguente:*

Nell'ambito della Conferenza permanente Stato - regioni autonomie locali, il Ministro della salute, d'intesa con le regioni, definisce principi e criteri per la ristrutturazione e il rilancio degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), ai fini del potenziamento della ricerca di base e applicata in campo biomedico sia in relazione alla cura dei pazienti che agli obiettivi del Servizio sanitario nazionale definiti dal Piano sanitario nazionale. Raggiunta l'intesa, il Ministro della salute adotta le opportune iniziative per la revisione del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269.

**23. 43.** (ex 21. 40.) Labate, Battaglia, Bolognesi, Petrella, Bogi.

*Sostituire il comma 8, con il seguente:*

Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in via sperimentale per due anni dall'entrata in vigore della presente legge, d'intesa con il Ministro della salute e regioni interessate, a tre istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, mantenendone l'integrità strutturale ed organizzativa, ferma restando la natura pubblica degli istituti medesimi.

**23. 44.** (ex 21. 51.) Maura Cossutta, Pistone.

#### **COMPENSAZIONI DEL GRUPPO ALLEANZA NAZIONALE**

*Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

ART. 5-bis.

*(Affrancamento dei maggiori valori di conferimenti).*

1. Le disposizioni previste dagli articoli da 17 a 20 della legge 21 novembre 2000, n.342, comprese quelle dell'articolo 18 nei

confronti dei soggetti che hanno effettuato conferimenti ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, possono essere applicate anche con riferimento ai beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2001. In tal caso la misura dell'imposta sostitutiva del 19 per cento è ridotta al 12 per cento e quella del 15 per cento è ridotta al 9 per cento. L'applicazione dell'imposta sostitutiva dovuta va richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al corrispondente periodo d'imposta.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo, ferme restando, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel decreto 22 ottobre 2001, n. 408.

#### **Compensazione n. 1.**

*Conseguentemente, dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

ART. 5-bis.

*(Riserve e fondi in sospensione di imposta).*

1. Le riserve e i fondi in sospensione di imposta possono essere assoggettati, in tutto o in parte, ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive in misura pari al 9 per cento.

2. I saldi attivi di rivalutazione costituiti ai sensi delle leggi 29 dicembre 1990, n. 408, 30 dicembre 1991, n. 413, e 21 novembre 2000, n. 342, nonché la riserva da regolarizzazione di cui all'articolo 2, comma 142, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere assoggettati, in tutto o in parte, ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fi-

siche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive in misura pari al 2 per cento.

3. Le riserve e i fondi di cui ai commi 1 e 2, assoggettati all'imposta sostitutiva, non concorrono a formare il reddito imponibile dell'impresa, della società o dell'ente. In caso di distribuzione dei saldi attivi e della riserva di cui al comma 2 non spetta il credito d'imposta previsto dall'articolo 4, comma 5, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, dall'articolo 26, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dall'articolo 13, comma 5, della legge 21 novembre 2000, n. 342, e dall'articolo 2, comma 142, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4 Le imposte sostitutive indicate nei precedenti commi non sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e possono essere computate, in tutto o in parte, in diminuzione delle riserve iscritte in bilancio.

5. L'applicazione delle imposte sostitutive va richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2001. Le imposte sostitutive vanno versate entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative a tale periodo d'imposta.

6. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi delle imposte sostitutive nonché per il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

### **Compensazione n. 2.**

*Conseguentemente, dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

ART. 7-bis.

*(Chiusura delle liti fiscali pendenti).*

1. Le liti fiscali, pendenti alla data del 30 novembre 2001 e dinanzi alle commis-

sioni tributarie in ogni grado del giudizio possono essere definite, a domanda del ricorrente:

a) con il pagamento della somma di 154 euro, se la lite è di importo fino a 1.549 euro, pari a lire 3 milioni;

b) con il pagamento di una somma pari al venti per cento del valore della lite, se questo è di importo superiore a 1.549 euro pari a lire 3 milioni e fino a 25.822 euro, pari a lire 50 milioni;

c) dall'importo dovuto per la definizione deve essere sottratto quanto eventualmente già pagato dal contribuente, in base alle vigenti disposizioni di legge, in ipotesi di pendenza di giudizio.

2. Qualora, per le liti in materia di imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale e comunale sull'incremento di valore degli immobili, il contribuente non sia in possesso degli elementi per determinare l'imposta relativa al maggior imponibile accertato, di cui al comma 4, lettera b), lo stesso può effettuare il pagamento delle somme indicate al comma 1 in via provvisoria, salvo conguaglio sulla base della liquidazione effettuata da parte dell'ufficio competente entro il 31 dicembre 2002.

3. I pagamenti previsti nel comma 1 devono essere effettuati entro il 31 marzo 2002, con le modalità previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi dovuti, se eccedenti 2.582 euro, possono essere versati, senza interessi, per il 40 per cento entro il 31 luglio 2002 e, per la restante parte, in quote di pari importo, entro il 30 settembre e il 30 novembre 2002, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. I versamenti affluiscono ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.

4. Ai fini del presente articolo:

a) per lite fiscale si intende la contestazione relativa a ciascun atto di imposizione o di irrogazione di sanzioni impugnato considerando, comunque, lite

fiscale autonoma quella relativa all'imposta sull'incremento del valore degli immobili;

b) per valore della lite si intende l'importo dell'imposta accertata al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con lo stesso atto impugnato; in caso di liti relative esclusivamente alla irrogazione di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste; il valore delle liti in materia di imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecaria, catastale e comunale sull'incremento di valore degli immobili è costituito dalla imposta relativa al maggior imponibile accertato. Se il giudizio è pendente, dopo che è intervenuta decisione di commissione tributaria in qualsiasi grado di giudizio, l'importo da assumere a base del calcolo per la definizione ai sensi del presente articolo è comunque il valore accertato;

c) in mancanza di avviso di accertamento e quando i processi verbali prevedono una sanzione da un minimo ad un massimo, l'importo della sanzione necessario per il calcolo del valore della lite è il minimo previsto.

d) la lite è pendente anche nel caso che il ricorso presentato sia dichiarato o sia ritenuto inammissibile dall'ufficio.

5. I giudizi di cui al comma 1 sono sospesi fino al 31 marzo 2002. Tuttavia, qualora sia stata già fissata udienza di discussione nel suddetto periodo, i giudizi sono sospesi all'udienza medesima a richiesta del contribuente che dichiara di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 estingue il giudizio.

6. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme eventualmente già versate dal contribuente, anche se il relativo importo è superiore a quello dovuto per la definizione della lite.

7. Le liti di cui al presente articolo non possono essere oggetto della conciliazione prevista dall'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

8. Il pagamento del venti per cento del valore della lite, come stabilito al comma 4 del presente articolo, fermo restando il limite di 25.822 euro, pari a lire 50 milioni, estingue le controversie per l'imposta di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

9. Limitatamente alle liti fiscali che possono insorgere a seguito di processi verbali di constatazione di cui al comma 1, il pagamento deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento. Nell'ipotesi di pagamento in misura inferiore a quella dovuta qualora sia riconosciuta la scusabilità dell'errore è consentita la regolarizzazione del pagamento medesimo.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo non sono applicabili nei confronti dei contribuenti che hanno chiesto la definizione della lite ai sensi dell'articolo 53 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, ovvero a norma dell'articolo 2-*quinquies* del decreto legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito nella legge 30 novembre 1994, n. 656, e successive modificazioni, e in ogni caso non danno diritto a rimborsi per le somme già versate.

### **Compensazione n. 3**

*Conseguentemente, dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

#### **ART. 7-bis.**

*(Disposizioni in materia di irregolarità nelle dichiarazioni dei redditi, nelle dichiarazioni Iva e Irap).*

1. Le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, anche se connessi all'esercizio di facoltà, che non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive, e dell'imposta sul valore aggiunto commesse fino al 30 novembre 2001 da soggetti che esercitano arti o professioni o attività di

impresa nonché quelle di cui ai successivi commi e alle disposizioni in essi previste possono essere definite mediante versamento della somma di cui al comma 4 sulla base di apposita istanza da presentare entro il 30 aprile 2002 all'ufficio locale dell'agenzia delle entrate ovvero, se non istituito, all'ufficio Iva competente in ragione del domicilio fiscale alla data di presentazione dell'istanza stessa. L'istanza deve essere redatta in duplice esemplare, in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 28 febbraio 2002.

2. Le sanzioni sono, tuttavia, applicabili qualora il contribuente, i suoi eredi, il rappresentante legale, il rappresentante negoziale e, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, a seguito di richiesta da parte degli uffici competenti, non provvedano a rimuovere le irregolarità o le omissioni e ad integrare le incompletezze entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa.

3. Sono considerate valide:

a) le dichiarazioni dei redditi redatte su stampati, non conformi al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, se contengono i dati e gli elementi necessari per la individuazione del contribuente e del suo indirizzo, nonché per la determinazione dei redditi imponibili dichiarati;

b) le dichiarazioni di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, IL 600, nonché le dichiarazioni annuali dei redditi, dell'Iva, dell'Irap e dei sostituti d'imposta, compresa la dichiarazione unificata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, considerate omesse perché pervenute all'ufficio competente oltre i termini previsti dalla legge, a condizione che siano state presentate, ancorché ad ufficio incompetente, o inviate telematicamente entro il 30 novembre 2001, ovvero a condizione che, entro i termini stabiliti, siano stati eseguiti i versamenti delle imposte dichiarate e a condizione

che siano state presentate o inviate telematicamente le relative dichiarazioni entro il 30 novembre 2001;

c) le dichiarazioni annuali Iva considerate omesse, a condizione che siano state presentate, ancorché ad ufficio incompetente, o inviate telematicamente, entro il 30 novembre 2001 ovvero a condizione che, entro i termini stabiliti, siano stati eseguiti i versamenti delle imposte dichiarate e a condizione che vengano presentate le relative dichiarazioni entro il 30 aprile 2002.

4. Per la definizione delle irregolarità, con il beneficio della loro estinzione a ogni effetto, è dovuto un importo forfetario di:

1.033 euro per le persone fisiche, per le società semplici e per gli enti non commerciali;

1.549 euro per le società commerciali di persone;

2.582 euro per le società di capitali e per gli enti commerciali con un capitale sociale o un fondo di dotazione fino a 2.582.284 euro;

5.164 euro per le società di capitali e per gli enti commerciali con un capitale sociale o un fondo di dotazione superiore a 2.582.284 euro, nonché per le società diverse da quelle sopra indicate e con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, indipendentemente dal capitale sociale.

5. Le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti connessi presentazione telematica delle dichiarazioni, commesse fino al 30 novembre 2001, dagli intermediari abilitati, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in riferimento alle dichiarazioni da loro presentate in via telematica qualiincaricati della trasmissione delle stesse, possono essere definite, con il beneficio della estinzione a ogni effetto, mediante il pagamento di un importo forfetario di:

1.549 euro, in caso di intermediario che fino al 30 novembre 2001 ha presentato in via telematica non più di mille dichiarazioni complessive, tra dichiarazioni periodiche Iva e dichiarazioni annuali dei redditi, dell'Irap, dell'Iva, dei sostituti d'imposta, compresa la dichiarazione unificata;

2.582 euro, in caso di intermediario che fino al 30 novembre 2001 ha presentato in via telematica oltre mille dichiarazioni complessive, tra dichiarazioni periodiche Iva e dichiarazioni annuali redditi, del Irap, dell'Iva, dei sostituti d'imposta, compresa la dichiarazione unificata.

6. La somma di cui ai commi 4 e 5 deve essere versata in unica soluzione entro la stessa data di presentazione dell'istanza. In caso di mancato o insufficiente versamento si applicano gli interessi in ragione del 6 per cento annuo e la sanzione pari al 30 per cento della somma non versata o versata in meno.

7. Le sanzioni amministrative previste dall'articolo 13 « ritardati od omessi versamenti diretti » e dall'articolo 14 « violazioni dell'obbligo di esecuzione di ritenute alla fonte » del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applicano ai contribuenti e ai sostituti d'imposta che hanno provveduto entro il 30 novembre 2001 al pagamento delle imposte o delle ritenute dovute a tale data risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle dichiarazioni o liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto relative ai periodi di imposta il cui termine per la presentazione della dichiarazione annuale è scaduto anteriormente alla data predetta. Su istanza degli interessati gli uffici provvedono allo sgravio delle sanzioni iscritte a ruolo non ancora pagate alla data del 31 dicembre 2001 o al rimborso di quelle pagate a partire dalla data medesima. Se le imposte e le ritenute non versate sono state iscritte in ruoli emessi dopo il 31 dicembre 2001, la sanzione non è dovuta limitatamente alle rate non ancora scadute alla data del 28 febbraio 2002 a condizione che le imposte e le ritenute non versate iscritte a

ruolo siano state pagate o vengano pagate alla scadenza del ruolo.

8. I giudizi relativi alle violazioni previste nei commi precedenti, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono sospesi.

9. Gli uffici competenti devono trasmettere alle commissioni tributarie, entro il semestre successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, un elenco cumulativo contenente l'indicazione delle parti e dell'oggetto della controversia quali risultano dalla copia del ricorso nonché l'attestazione che è stato adempiuto alla richiesta prevista nel comma 2 o che l'ufficio medesimo non ha inteso formularla. Le commissioni, esaminati gli atti, dichiarano l'estinzione del giudizio.

10. I versamenti delle somme di cui al comma 4 sono eseguiti a nonna dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

#### **Compensazione n. 4**

*Conseguentemente, dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:*

ART. 11-bis.

*(Disposizioni transitorie in materia di cooperative).*

In attesa dell'attuazione della disposizione di cui all'articolo 5 della legge 3 ottobre 2001, n. 386 per l'anno 2002:

a) la misura dell'esenzione di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è ridotta nella misura del cinquanta per cento;

b) la deducibilità delle somme ripartite tra i soci di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è ridotta nella misura del settanta per cento;

c) le somme destinate alle riserve indivisibili, di cui all'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, concorrono a

formare il reddito imponibile delle società cooperative e dei loro consorzi nella misura del cinquanta per cento.

#### **Compensazione n. 5.**

#### **COMPENSAZIONI DEL GRUPPO CCD-CDU-BIANCOFIORE**

*Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di Contabilità Generale dello Stato in materia di bilancio, Articolo 9-ter: fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - Cap. 3003):*

2002: — 200;

2003: — 200;

2004: — 200.

#### **Compensazione n. 1.**

*Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, rubrica: Ministero per i beni e le attività culturali, voce: Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (2.1.2.1 -Fondo unico per lo spettacolo - Capp. 1381, 1382; 7.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - Capp. 3191, 3192/P, 3193, 3194, 3195; 7.2.3.2 - Fondo unico per lo spettacolo - Capp. 8501, 8502; 8.1.2.1 - Fondo unico per lo spettacolo - Cap. 3460, 8.2.3.2 - Fondo unico per lo spettacolo - Capp. 8641, 8642, 8643, 8645) apportare le seguenti variazioni:*

2002: — 200;

2003: — 200;

2004: — 200.

#### **Compensazione n. 2**

*Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, ridurre gli stanziamenti di parte corrente del 10 per cento per l'anno 2002, dell'8 per cento negli anni 2003-2004.*

#### **Compensazione n. 3**

*Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, ridurre gli accantonamenti di tutti i Ministeri in misura pari al 10 per cento per gli anni 2002, 2003, 2004 al netto delle somme relative alle regolazioni debitorie.*

#### **Compensazione n. 4.**

*Conseguentemente, gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio per l'anno finanziario 2002 e le relative proiezioni per gli anni 2003-2004 relativi alla categoria IV, con esclusioni delle spese relative al Ministero dell'interno e al Ministero della difesa e di quelle aventi natura obbligatoria o legislativamente pre-determinate, sono ridotte del 5 per cento.*

#### **Compensazione n. 5.**

*Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59 Agenzie Fiscali (Agenzia delle entrate, Agenzia del demanio, Agenzia del territorio, e Agenzia delle dogane), ridurre gli importi previsti del 10 per cento.*

#### **Compensazione n. 6.**

#### **COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-VERDI**

*Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:*

2002: — 10.000;

2003: — 10.000;

2004: — 10.000.

#### **Compensazione n. 1.**

*Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:*

2002: — 10.000;

2003: — 10.000;

2004: — 10.000.

#### **Compensazione n. 2.**

*Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:*

2002: — 100.000;

2003: — 100.000;

2004: — 100.000.

#### **Compensazione n. 3.**

*Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:*

2002: — 100.000;

2003: — 100.000;

2004: — 100.000.

#### **Compensazione n. 4.**

*Conseguentemente, all'articolo 50, comma 3, tabella D, rubrica: Ministero della difesa sopprimere la voce: Legge 448 del 1998.*

#### **Compensazione n. 5.**

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 8.*

#### **Compensazione n. 6.**

*Conseguentemente, all'articolo 44, dopo il comma 26 aggiungere il seguente:*

*26-bis.* Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, le parole: « pari al 2,5 per cento » sono sostituite dalle parole: « pari al 4 per cento ».

#### **Compensazione n. 7.**

*Conseguentemente, all'articolo 4, comma 2, sostituire le parole: 4 per cento con le seguenti: 4,25 per cento e le parole: 2 per cento con le seguenti: 2,25 per cento.*

#### **Compensazione n. 8.**

*Conseguentemente, all'articolo 44, dopo il comma 26 aggiungere il seguente:*

*26-bis.* L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge n. 383 del 2001 sono soppressi.

#### **Compensazione n. 9**

*Conseguentemente, all'articolo 50, comma 4, tabella E, aggiungere la seguente voce: Legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001) - Articolo 145, comma 4: Finanziamento programmi interforze ad elevato contenuto tecnologico:*

2003: — 50.000;

2004: — 50.000.

#### **Compensazione n. 10**

**COMPENSAZIONI DEL GRUPPO  
DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO**

*Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, sopprimere gli importi relativi a tutte le voci.*

**Compensazione n. 1.**

*Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella B, sopprimere gli importi relativi a tutte le voci.*

**Compensazione n. 2**

*Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce: Legge n. 468 del 1978 apportare le seguenti variazioni:*

2002: — 120.200;

2003: — 208.549;

2004: — 188.288.

**Compensazione n. 3.**

*Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, ridurre gli importi relativi a tutte le rubriche in misura pari al 5 per cento.*

**Compensazione n. 4.**

**COMPENSAZIONI DEL GRUPPO  
MARGHERITA-D.L.-L'ULIVO**

*Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:*

ART. 50-bis.

*(Rivalutazione dei beni rimpatriati).*

1. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante

disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'Euro, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, le parole: « ad una somma pari al 2,5 per cento » sono sostituite con le seguenti: « ad una somma pari al 3 per cento ».

**Compensazione n. 1.**

*Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:*

ART. 50-bis.

*(Imposta sulle successioni e donazioni).*

1. È abrogato l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

**Compensazione n. 2.**

*Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, sopprimere gli importi relativi a tutte le voci.*

**Compensazione n. 3.**

*Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella B, sopprimere gli importi relativi a tutte le voci.*

**Compensazione n. 4.**

*Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze voce: Legge n. 468 del 1978 apportare le seguenti variazioni:*

2002: — 120.200;

2003: — 208.549;

2004: — 188.288.

**Compensazione n. 5.**

*Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, ridurre gli importi relativi a tutte le rubriche in misura pari al 5 per cento.*

**Compensazione n. 6.**

*Conseguentemente, l'aliquota delle accise sul tabacco è elevata al 60 per cento.*

#### **Compensazione n. 7.**

*Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.*

#### **Compensazione n. 8.**

*Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:*

##### ART. 50-bis

1. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997 n.449 è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 2002 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno per ossido di azoto, per le emissioni di uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione »

#### **Compensazione n. 9.**

#### **COMPENSAZIONI DEL GRUPPO RIFONDAZIONE COMUNISTA**

*Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:*

##### ART. 50-bis.

1. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 350 del 25 settembre 2001,

convertito in legge n. 409 del 23 novembre 2001, le parole: « 2,5 per cento » sono sostituite con le seguenti: « 3 per cento per ciascuno degli anni 2001, 2002, 2003, 2004 ».

#### **Compensazione n. 1.**

*Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:*

##### ART. 50-bis.

1. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 350 del 25 settembre 2001, convertito in legge n. 409 del 23 novembre 2001, le parole: « 2,5 per cento » sono sostituite con le seguenti: « 25 per cento per ciascuno degli anni 2001, 2002, 2003, 2004 ».

#### **Compensazione n. 2.**

*Conseguentemente, all'articolo 51, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. È abrogato il Capo VI della legge n. 383 del 18 ottobre 2001 recante « Primi interventi per il rilancio dell'economia »

#### **Compensazione n. 3.**

*Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:*

##### ART. 50-bis.

1. Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica del 2 dicembre 1982, n. 217 e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 77.469 euro all'anno.

#### **Compensazione n. 4.**

*Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata dell'80 per cento.*

#### **Compensazione n. 5.**

*Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 65 per cento.*

#### **Compensazione n. 6.**

*Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:*

##### ART. 50-bis.

1. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 2002 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione ».

#### **Compensazione n. 7.**

*Conseguentemente, la retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.*

*La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministra-*

*zione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.*

*Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.*

#### **Compensazione n. 8.**

*Conseguentemente, all'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 6, sostituire le parole: nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45, con le seguenti: e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro.*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 2 dell'articolo 45 del decreto legge medesimo, nonché sostituire all'articolo 3 comma 144 lettera e) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » con le seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5 ».*

#### **Compensazione n. 9.**

*Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, apportare le seguenti variazioni:*

*rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze*

2002: — 250.000;

2003: — 250.000;

2004: — 250.000;

*rubrica: Ministero della Difesa*

2002: — 10.123;

2003: — 10.269;

2004: — 10.269.

#### **Compensazione n. 10.**

*Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:*

**ART. 50-bis.**

1. Al comma 2 dell'articolo 20 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, le parole: 2 per cento, 1,5 per cento sono sostituite con le seguenti: 6,7 per cento, 6,5 per cento.

**Compensazione n. 11.**

*Conseguentemente, le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni o soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea, sono assoggettati al versamento dello 0.05 per cento delle somme trasferite.*

**Compensazione n. 12.**

*Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, ridurre gli importi relativi a tutte le voci, al netto delle regolazioni debitorie, del 52 per cento per il 2002 e del 49 per cento per gli anni 2003 e 2004.*

**Compensazione n. 13.**

*Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A sopprimere gli importi relativi a tutte le voci, escludendo quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.*

**Compensazione n. 14.**

*Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella B, sopprimere gli importi relativi a tutte le voci.*

**Compensazione n. 15.**

*Conseguentemente, gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2002-2004 sono ridotti di complessive lire 8.000 miliardi per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.*

**Compensazioni n. 16.**

**COMPENSAZIONI DEL GRUPPO  
MISTO-COMUNISTI ITALIANI**

*Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, apportare le seguenti variazioni:*

*rubrica:* Ministero dell'economia e delle finanze:

*voce:* Decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216 del 1974, legge n. 281 del 1985 e decreto-legge n. 417 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 66 del 1992: Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (CONSOB) (3.1.2.11 - CONSOB - cap. 1560)

2002: — 15.000;

2003: — 15.000;

2004: — 15.000;

*voce:* Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria 1980: — ART. 36 assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica (3.1.2.27 - Istituto nazionale di statistica - cap. 1680/p):

2002: — 10.000;

2003: — 10.000;

2004: — 10.000;

*voce:* Decreto legislativo n. 39 del 1993: Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche: — ART. 4: istituzione dell'Autorità

per l'informatica nella Pubblica amministrazione (3.1.2.33 Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione - cap. 1707):

2002: - 5.000;

2003: - 5.000;

2004: - 5.000;

*voce:* Legge n. 20 del 1994: Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti: - ART. 4: Autonomia finanziaria (3.1.5.10 - Corte dei conti - cap. 2160)

2002: - 50.000;

2003: - 50.000;

2004: - 50.000;

*voce:* Legge n. 249 del 1997: Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo (3.1.2.14 Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - cap. 1575):

2002: - 10.000;

2003: - 10.000;

2004: - 10.000;

*voce:* Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (3.1.2.7 - Agenzia per le erogazioni in agricoltura - cap. 1525/p):

2002: - 60.000;

2003: - 60.000;

2004: - 60.000;

*voce:* Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: - ART. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle dogane) (6.1.2.11 - Agenzia delle dogane - capp. 3920, 3921; 6.2.3.7. - Agenzia delle dogane - cap. 7781):

2002: - 150.000;

2003: - 150.000;

2004: - 150.000;

*voce:* Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.3.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri - cap. 2115):

2002: - 200.000;

2003: - 200.000;

2004: - 200.000;

*voce:* Legge n. 205 del 2000: Disposizioni in materia di giustizia amministrativa: - ART. 20: Autonomia finanziaria del Consiglio di stato e dei tribunali amministrativi regionali (3.1.5.11 - Consiglio di stato e dei tribunali amministrativi regionali - cap. 2170/p):

2002: - 35.000;

2003: - 35.000;

2004: - 35.000;

*rubrica:* Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:

*voce:* Legge n. 243 del 1991: Università non statali legalmente riconosciute (25.1.2.4 - Università ed istituti non statali - cap. 5502):

2002: - 60.000;

2003: - 60.000;

2004: - 60.000.

*rubrica:* Ministero della difesa:

*voce:* Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: ART. 22, comma 1: Agenzie industrie difesa (3.1.1.2.1 - Agenzia industrie difesa - cap. 4761):

2002: - 1.000;

2003: - 1.000;

2004: - 1.000;

**Compensazione n. 1.**